

23 maggio 2016

CIRCOLARE N. 9/2016

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Intervento del Fondo su portafogli di finanziamenti - Metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per i finanziamenti a favore delle imprese *mid cap*

Si fa riferimento all'intervento del Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, attuativo dell'articolo 39 comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'intervento di cui sopra, inizialmente a favore delle sole *PMI*, è stato esteso alle c.d. imprese *mid cap* (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il suddetto articolo 39 comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'efficacia di tale norma è stata successivamente sospesa fino al 31 dicembre 2015, in virtù di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Tutto ciò premesso, si comunica che la Commissione Europea ha approvato con decisione SA.43296 del 28 aprile 2016 il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle imprese più grandi delle *PMI*, notificato dal Ministero dello


Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.


sviluppo economico in data 5 ottobre 2015, e che tale metodo sarà applicato, in sostituzione della metodologia prevista dall'articolo 4, comma 6, lettera b), del Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*, per calcolare l'*equivalente sovvenzione lordo* nel caso di finanziamenti a favore delle imprese *mid cap* inclusi in un *portafoglio di finanziamenti* garantito dal *Fondo*.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale

Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

All.: Decisione SA.43296





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.4.2016
C(2016) 2517 final

**Oggetto: Aiuto di Stato SA.43296 (2015/N) — Italia
Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per
aiuti sotto forma di garanzia concessi a "mid-cap"**

Signor Ministro,

I. PROCEDIMENTO

1. Il 6 luglio 2010 la Commissione ha approvato il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese (PMI) mediante la decisione sul caso di aiuto di Stato N 182/2010¹ (di seguito il "metodo per le PMI").
2. Con notifica elettronica del 5 ottobre 2015, registrata dalla Commissione il 12 ottobre 2015 (SANI2/386835), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore di imprese più grandi delle PMI, in particolare a favore delle cosiddette "mid-cap" (ovvero società a media capitalizzazione), per garanzie limitate a 2,5 milioni di EUR a impresa. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni il 10 e il 25 novembre 2015, l'11 dicembre 2015 e il 20 gennaio 2016; le autorità italiane hanno risposto il 24 novembre 2015, il 3 e il 21 dicembre 2015 e il 3 e il 23 febbraio 2016.

¹ GU C 226 del 21.8.2010, pag. 5.

On. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

II. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA

2.1. Ambito di applicazione

3. L'obiettivo della metodologia notificata dalle autorità italiane è calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali (di seguito la "metodologia") secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato² (di seguito "il regolamento generale di esenzione per categoria").
4. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie possono essere considerati trasparenti se il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive (di seguito la "comunicazione" o la "comunicazione in materia di garanzie") previa notifica alla Commissione e se tale metodo approvato si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione.
5. Le autorità italiane intendono inoltre ricorrere al metodo di calcolo per le garanzie di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"³ (di seguito il "regolamento *de minimis*"). L'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), di detto regolamento permette agli Stati membri di applicare una metodologia per stabilire se il contenuto di aiuto di una garanzia non supera la soglia *de minimis*, se tale metodologia è stata approvata dalla Commissione previa notifica ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato e se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente ai tipi di garanzie e di operazioni sottese in questione.
6. Le autorità italiane dichiarano che:
 - il metodo si applica agli aiuti concessi sotto forma di garanzie a imprese più grandi delle PMI, in particolare a quelle che le autorità italiane chiamano "mid-cap" (vale a dire imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499⁴), che non rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" di cui all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento generale di esenzione per categoria;
 - le garanzie saranno concesse a favore di una specifica operazione finanziaria, con durata e importo definiti;
 - l'importo garantito non supera i 2,5 milioni di EUR per impresa e la copertura massima non supera l'80% del valore in essere del finanziamento sottostante.

² GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

³ GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

⁴ Le società con meno di 250 dipendenti che beneficiano di garanzie statali sono soggette al metodo per le PMI approvato dalla Commissione nel 2010 (caso di aiuto di Stato N182/2010).

2.2. Organismi che rilasciano le garanzie

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI⁵ (di seguito il "Fondo"), operativo dal 2000, è il principale organismo nazionale che facilita l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in Italia mediante la concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari. Il Fondo è stato istituito dalla legge n. 662 del 1996, è interamente finanziato dallo Stato italiano e gestito da un soggetto terzo (di seguito il "gestore"), ovvero il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)⁶, per conto del Ministero dello sviluppo economico, attraverso una struttura dedicata⁷.
8. Secondo l'Italia, la metodologia sarà utilizzata soprattutto nell'ambito del Fondo (Ministero dello Sviluppo economico), ma potranno farvi ricorso anche altre amministrazioni, sia centrali che locali, che concedono aiuti a mid-cap o a grandi imprese sotto forma di garanzie nel quadro delle rispettive responsabilità istituzionali.
9. Le autorità italiane affermano che, se le competenti amministrazioni pubbliche (ministeri, Regioni ecc.) decidono di gestire garanzie ad hoc o regimi di aiuto mediante istituzioni finanziarie pubbliche o private (agenzie di sviluppo, finanziarie regionali, banche, confidi ecc.), anche queste ultime dovranno applicare la metodologia per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.
10. Il Ministero dello Sviluppo economico è l'amministrazione incaricata di assicurare l'applicazione coerente del metodo da parte delle differenti istituzioni.

2.3. Tipologie di garanzie e di operazioni sottese

11. Il metodo sarà applicato alle garanzie dirette a favore delle banche finanziatrici e ad altri intermediari finanziari, alle controgaranzie a favore di altri garanti e alle cogaranzie.
12. Oltre alle garanzie su singoli finanziamenti (garanzie *loan by loan*), l'articolo 39, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha esteso l'operatività del Fondo anche alle garanzie su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese da banche e intermediari finanziari.
13. La garanzia del Fondo è concessa sia su finanziamenti a fronte della realizzazione di investimenti, sia (ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*) su qualsiasi altra operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata allo svolgimento dell'attività d'impresa (finanziamento del capitale circolante, consolidamento di passività a breve termine, finanziamenti per esigenze di liquidità aziendale, ecc.).

⁵ Istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 2, comma 100, lettera a)).

⁶ Un raggruppamento temporaneo di imprese individuato con gara pubblica e composto da Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. (in qualità di mandataria) e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (in qualità di mandanti).

⁷ L'operato del gestore è regolato dalla normativa del Fondo di garanzia e da una convenzione sottoscritta il 28 marzo 2012 con il Ministero dello Sviluppo economico che disciplina i rapporti tra le parti. Al RTI sono assegnati compiti di gestione del Fondo di garanzia e di istruttoria delle richieste di concessione di garanzia e di liquidazione delle perdite presentate dai soggetti richiedenti. Le decisioni in ordine sia all'ammissione delle richieste, sia al pagamento delle perdite sono assegnate a un organismo tecnico distinto, denominato Consiglio di gestione, il quale riceve l'istruttoria sulle operazioni effettuata dal gestore e assume le relative deliberazioni. L'RTI gestisce il Fondo di garanzia, come prescritto dalla normativa dello strumento, attraverso una apposita "gestione separata", del tutto distinta dalla gestione di ogni altra attività svolta dalle banche aderenti al raggruppamento.

14. Le garanzie dirette sono concesse direttamente alle banche e agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle imprese. Tali garanzie sono "a prima richiesta", esplicite, incondizionate e irrevocabili e coprono, nei limiti dell'importo massimo garantito fino all'80% dell'ammontare in essere del finanziamento.
15. Le controgaranzie sono concesse a confidi e altri fondi di garanzia. Attraverso tale strumento, quindi, il Fondo interviene a copertura dell'importo garantito, in prima istanza, dal garante di primo livello. La controgaranzia può essere "a prima richiesta" se anche il garante di prima istanza concede garanzia "a prima richiesta", oppure "sussidiaria" se i confidi o altri fondi di garanzia concedono garanzie "sussidiarie".
16. Le garanzie su un portafoglio di finanziamenti coprono una quota delle prime perdite (cfr. punto 21) registrate dal portafoglio stesso (garanzia sulle prime perdite)⁸.

2.4. Beneficiari

17. Ai fini dell'applicazione del metodo, la garanzia è concessa esclusivamente alle imprese cosiddette "mid-cap" o più grandi. Per le PMI, resta valido il metodo di calcolo approvato dalla Commissione con decisione nel caso N 182/2010 del 2010.
18. Ai fini dell'ammissibilità al Fondo, le imprese beneficiarie sono valutate "economicamente e finanziariamente sane" sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria.
19. La valutazione del merito di credito dell'impresa beneficiaria è basata sui dati di bilancio degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai "valori ottimali" calcolati dal Fondo, con il conseguente inserimento dell'impresa beneficiaria in una delle tre fasce di valutazione individuate: le imprese delle prime due fasce sono ammissibili all'intervento del Fondo mentre le imprese rientranti nella terza fascia non possono accedervi.

2.5. Importo massimo garantito

20. Sulla base dell'attuale normativa italiana, l'importo massimo garantibile non può eccedere l'importo di euro 2 500 000 per impresa.

2.6. Percentuale di copertura delle operazioni sottese

21. In ogni momento ciascun finanziamento incluso nel portafoglio garantito è coperto dal Fondo nella misura dell'80%. Pertanto, nel caso di inadempimento dell'impresa, il Fondo liquiderà un importo pari all'80% della perdita subita dalla banca in relazione al singolo finanziamento. Inoltre, il rimborso totale (*pay-out*) della garanzia del portafoglio è fissato al 5% dell'ammontare del portafoglio, o al 6% nel caso di portafogli esclusivamente finalizzati al finanziamento di investimenti.

2.7. Durata della garanzia

22. La durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa. Finora nessuna delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ha superato la durata di 30 anni.

⁸ Ciononostante, il Fondo copre al massimo l'80% del finanziamento incluso nel portafoglio garantito.

2.8. Metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

23. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sotteso alle garanzie rilasciate in favore di mid-cap o imprese di maggiori dimensioni è definito in conformità a quanto previsto al punto 4.4 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁹ (di seguito la "comunicazione in materia di garanzie").
24. Il metodo di calcolo prende a riferimento il prezzo teorico di mercato (premio), che sarebbe applicato da un investitore privato, e lo confronta con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione della garanzia. Il premio teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite (fattore di rischio), i costi amministrativi e la (adeguata) remunerazione del capitale.
25. Il prezzo teorico annuo di mercato (premio) della garanzia è determinato nel seguente modo:

$$[1] \quad I = zD \times (F_R + C + K)$$

dove:

I = prezzo teorico annuo di mercato della garanzia;

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;

z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D ;

F_R = fattore di rischio definito in base alla probabilità di default dell'impresa beneficiaria, calcolata attraverso il sistema di rating del soggetto che concede il finanziamento oggetto di richiesta di garanzia;

C = costi amministrativi annuali;

K = remunerazione annua delle risorse pubbliche investite.

26. Pertanto, nel caso di una garanzia di durata inferiore a un anno, l'intensità dell'aiuto misurata dall'ESL della garanzia è data dalla seguente formula:

$$[2] \quad ESL = zD \times [(F_R + C + K) - G]$$

dove:

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione alla garanzia (in punti percentuali).

27. Nella diversa ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento di cui alla *Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di*

⁹ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

riferimento e di attualizzazione (di seguito la "comunicazione sui tassi di riferimento")¹⁰. In tal caso, pertanto, l'equivalente sovvenzione lordo sarà dato da:

$$[3] \quad ESL = \sum (I_t - G_t)(1+i)^{-t}$$

dove:

i = tasso di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento;

I_t = premio teorico annuo relativo all'anno t , calcolato secondo la formula [1]. In tal caso, D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un tasso di ammortamento costante pari a i ;

G_t = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione alla garanzia relativo all'anno t .

28. Sempre nell'ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, ma nel diverso caso in cui il premio effettivo richiesto per la garanzia sia versato dal soggetto richiedente una tantum all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL sarà:

$$[4] \quad ESL = [\sum I_t (1+i)^{-t}] - G.$$

29. L'ESL di un portafoglio di finanziamenti è la somma dell'equivalente sovvenzione lordo di ogni singolo finanziamento del portafoglio.

2.9. Determinazione del fattore di rischio (livello di rischio)

30. Il fattore di rischio è determinato dai soggetti finanziatori sulla base del loro sistema di rating.
31. L'obiettivo è quello di utilizzare una stima attendibile del livello di rischio dell'operazione garantita attraverso l'utilizzo di sistemi di calcolo che rispondono ai requisiti previsti dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, che recepisce quanto previsto dal pacchetto normativo noto come "CRD IV Package"¹¹.
32. I sistemi di rating utilizzati dalle banche, ai fini della determinazione della probabilità di default su base annua dell'impresa finanziata, utilizzano non solo indicatori contabili di tipo economico-finanziario (classici *ratios* di bilancio) ma anche informazioni di tipo qualitativo, quali, ad esempio, dati e informazioni sull'andamento dell'impresa (tasso di utilizzo dei fidi, tempi di pagamento dei fornitori, ecc.) e le informazioni raccolte presso la Centrale dei Rischi (sconfinamenti, protesti, mancati pagamenti, ecc.).
33. Il valore relativo al fattore di rischio dell'operazione, espresso in termini di "probabilità di default" (PD), deve essere chiaramente indicato dal soggetto richiedente nel modulo di domanda della garanzia.
34. Onde evitare una sottostima del prezzo teorico di mercato utilizzando valori di PD troppo bassi nel calcolo, i livelli annui di PD sono fissati a 0,5%. Ciò significa che se

¹⁰ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

¹¹ Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) e regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

una banca valuta che la probabilità di default del mutuatario è inferiore a tale soglia, ai fini del calcolo del prezzo teorico di mercato sarà applicato il valore dello 0,5%.

35. La rispondenza di tale dato con la documentazione bancaria relativa all'operazione finanziaria sarà sottoposta a verifica sia nel corso delle attività di controllo a campione delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, sia per tutte le operazioni per le quali è richiesta l'escussione della garanzia, a seguito dell'inadempimento dell'impresa garantita.
36. La mancata rispondenza del dato rilevato a seguito del controllo ex post rispetto al valore di PD indicato dal richiedente in sede di domanda determina l'inefficacia della garanzia del Fondo.

2.10. Determinazione dei costi amministrativi

37. Come previsto dalla comunicazione in materia di garanzie, i costi amministrativi comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito all'ammissione delle richieste di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, il costo di monitoraggio e di gestione del rischio e l'eventuale escussione della garanzia concessa.
38. Il parametro è quantificato sulla base dell'esperienza del Fondo, i cui costi amministrativi sono determinati considerando tutte le spese sostenute dal Ministero dello Sviluppo economico per compensi riconosciuti al gestore del Fondo e rappresentate da: commissioni di gestione liquidate al soggetto gestore del Fondo di garanzia; spese sostenute dal gestore, a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia, per il funzionamento del distinto organo tecnico che delibera in merito all'ammissione delle garanzie e alla liquidazione delle perdite; spese generali, ivi incluse le spese legali sostenute per il recupero dei crediti.
39. Sulla base dei dati relativi all'operatività del Fondo di garanzia nel periodo 2010-2014, i costi amministrativi annuali rappresentano lo 0,54% dell'importo garantito. La stessa stima è utilizzata nell'ambito del metodo nazionale di calcolo delle garanzie per le PMI.
40. Il predetto parametro (chiaramente e oggettivamente quantificabile sulla base dei dati riportati dal "Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia"), annualmente predisposto dal gestore e approvato prima dal Consiglio di gestione e poi dal Ministero, è ritenuto dall'Italia in linea con i valori di mercato ai fini dell'individuazione del premio teorico della garanzia.
41. Le autorità italiane confermano che il suddetto parametro, pari allo 0,54% dell'importo garantito, non potrà essere quantificato al di sotto di tale valore, a prescindere dall'istituzione o dall'amministrazione che intenderà applicare la metodologia.

2.11. Remunerazione del capitale

42. Le autorità italiane hanno indicato che, in conformità del punto 3.4 della comunicazione in materia di garanzie, l'adeguata remunerazione del capitale sarà pari allo 0,32% della garanzia in essere.

2.12. Raccolta dei dati

43. In linea con gli obblighi di segnalazione di cui alla comunicazione in materia di garanzie, per ciascuna garanzia concessa l'Italia provvederà a raccogliere e a

conservare in una banca dati centrale informazioni granulari relative ai parametri di cui alle sezioni 2.8, 2.9 e 2.10, utili ai fini del calcolo dei premi. Le informazioni granulari raccolte a livello centrale devono comprendere almeno i seguenti dati:

- la dimensione totale del prestito garantito;
- l'importo della garanzia rilasciata;
- la commissione di garanzia richiesta;
- il premio teorico di mercato calcolato per tutte le garanzie rilasciate;
- la suddivisione del premio di mercato teorico nella parte:
 - che mira a coprire i costi amministrativi;
 - che mira a remunerare il capitale virtuale (vale a dire 32 punti base per anno);
 - che mira a coprire i pagamenti attesi sui prestiti in default;
- gli effettivi *pay-out* in garanzia (importo dovuto in caso di insolvenza del prestito garantito quando si attiva la garanzia);
- i recuperi ottenuti sui prestiti per i quali è stata pagata la garanzia;
- altri costi;
- il fattore di rischio (PD) applicato dalle banche per il calcolo del premio teorico di mercato della garanzia;
- il numero delle garanzie in essere alla fine del periodo di riferimento.

44. Il Ministero o il Fondo trasmettono alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime dopo cinque anni. Tale relazione dovrebbe anche mettere a confronto le PD delle banche al momento del rilascio della garanzia con i tassi di perdita effettivi nel quadro del regime, al fine di valutare il potenziale di "polarizzazione" della metodologia, se presente.

III. VALUTAZIONE

45. La notifica riguarda la metodologia di calcolo che l'Italia intende utilizzare per determinare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle mid-cap. La sezione 4 della comunicazione in materia di garanzie stabilisce i requisiti applicabili alla metodologia per le garanzie con elementi di aiuto. Il metodo notificato sarà utilizzato nel quadro di regimi, quindi sono d'applicazione sia la sezione 4.1 che la sezione 4.4 della comunicazione in materia di garanzie.

46. Il metodo notificato consiste nel fissare per ogni garanzia un prezzo teorico di mercato (premio), che sarebbe stato applicato da un investitore privato, e nel confrontarlo con il premio effettivamente addebitato per stabilire l'equivalente sovvenzione della garanzia (ovverosia calcolando la differenza tra i due), conformemente alle condizioni di cui al punto 3.4 della comunicazione in materia di garanzie, a cui fa riferimento il punto 4.4 della medesima comunicazione. Il premio teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite (fattore di rischio), i costi amministrativi e la (adeguata) remunerazione del capitale. Il punto 4.4 della comunicazione in materia di garanzie è quindi soddisfatto. La valutazione espressa nella presente decisione riguarda pertanto esclusivamente questo metodo.

47. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento generale di esenzione per categoria, la valutazione del metodo di calcolo da parte della Commissione sarà effettuata in base alla comunicazione in materia di garanzie.

48. Il punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie precisa che:

- (i) in linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura;
- (ii) i relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo;
- (iii) nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:
 - se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese in difficoltà finanziarie;
 - se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione;
 - se la garanzia assista più dell'80% del prestito o di un'altra obbligazione finanziaria in essere;
 - se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato.

49. La Commissione ritiene soddisfatte le pertinenti condizioni di cui al punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie, in particolare l'esclusione delle imprese in difficoltà (cfr. punto 6), il fatto che la garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione (cfr. sezione 2.8), il fatto che la garanzia assista al massimo l'80% del finanziamento sottostante (cfr. punto 6) e il fatto che si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (cfr. punti 6 e 22).

50. Per quanto riguarda il fattore di rischio, la Commissione giudica positivamente la quantificazione del rischio di insolvenza del mutuatario basata su modelli interni di rating usati dalle banche o da altri intermediari finanziari che forniscono il prestito in questione, in conformità del punto 3.2, lettera d), della comunicazione in materia di garanzie, a cui fa riferimento il punto 4.1, lettera d), della medesima comunicazione.

51. La metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo di cui alla sezione 2.8 della presente decisione è in linea con il punto 4.4 della comunicazione in materia di garanzie, in quanto è basato sulla differenza fra il premio teorico di mercato che l'impresa avrebbe dovuto sostenere nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e il premio effettivamente addebitato (cfr. punti da 25 a 29). Il premio comprende i rischi normali connessi alla garanzia nonché le spese amministrative e i costi del capitale.

52. Le spese amministrative e i costi del capitale da prendere in considerazione sono determinati in conformità delle disposizioni dettagliate di cui al punto 3.4, lettera f), della comunicazione in materia di garanzie, a cui fa riferimento il punto 4.4 della medesima comunicazione. In particolare, le spese amministrative stimate dovrebbero comprendere la specifica valutazione del rischio o l'esame iniziali nonché i costi di

monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.

53. Stando al punto 3.4, lettera f), della comunicazione in materia di garanzie, cui fa riferimento il punto 4.4 della medesima comunicazione, lo Stato deve essere remunerato per il rischio assunto e per evitare disparità con i garanti abituali che sono soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. La comunicazione in materia di garanzie indica che il capitale da remunerare deve essere pari all'8% delle garanzie in essere e che un premio di rischio normale per il capitale proprio deve ammontare ad almeno 400 punti base. Pertanto, il premio di garanzia annuo deve includere almeno lo 0,32% (ovvero 8% moltiplicato per 4%), come remunerazione del capitale. La remunerazione del capitale fissata dall'Italia nella metodologia è pertanto in linea con tale requisito minimo.

IV. CONCLUSIONE

54. La Commissione conclude che il metodo di calcolo consente un'adeguata valutazione del rischio delle operazioni che beneficiano del sostegno statale e dell'elemento di aiuto delle garanzie. La Commissione ritiene che il metodo di calcolo sia conforme alla comunicazione in materia di garanzie.

V. DECISIONE

Alla luce di quanto precede, la Commissione approva il metodo di calcolo proposto dall'Italia per i regimi di garanzia a favore di imprese di dimensioni maggiori delle PMI, in particolare delle cosiddette mid-cap (ovverosia imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) per stabilire l'elemento di aiuto di una garanzia di prestito nel caso in cui il prestito sottostante sia finalizzato a investimenti iniziali conformemente al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Tali regimi di garanzia possono pertanto essere considerati trasparenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione accetta inoltre che l'Italia possa utilizzare il metodo per i regimi di garanzia a favore di imprese di dimensioni maggiori delle PMI, in particolare delle cosiddette mid-cap (ovverosia imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) per stabilire l'elemento di aiuto di una garanzia di prestito ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (regolamento "*de minimis*").

La metodologia è approvata per un periodo di sei anni a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/index.cfm>.